

DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ UFFICIO GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE viale della Regione Basilicata, 9 85100 Potenza (Pz) tel 0971.668748 fax 0971.668900 enrica.marchese@regione.basilicata.it

Matera, 15 set. 2005 Protocollo 181805/72G Ai Comuni della Regione Basilicata LORO SEDI

Oggetto: LL.RR. 46/80 – 30/81 e 22/82 - 26/89. Circolare.

Come è noto con le LL.RR. in oggetto sono stati stabiliti benefici economici in favore di Nefropatici, Talassemici ed affetti da altre malattie del sangue.

Per la corretta gestione del fondo che la Regione assegna per l'esecutività della normativa in questione, è opportuno fornire i chiarimenti di seguito esposti:

1. <u>Decorrenza del beneficio da erogare al momento della prima concessione</u>: questa diventa esecutiva dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Per i nefropatici non vi sono dubbi interpretativi come si evince dalla lettura dell'art. 2 della L.R. n. 46/80.

Per i talassemici e affetti da altre malattie del sangue può avere indotto a qualche confusione la formulazione non sufficientemente esplicativa dell'art. 2 della L.R. 26/89 di modifica della L.R. 22/82. L'interpretazione di detto articolo si chiarisce con la lettura del 2° comma dell'art. 3 della L.R. 22/82, non modificato né abrogato con la L.R. 26/89. Ne consegue che anche per i beneficiari di queste leggi la decorrenza corretta è dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

- 2. <u>Contributo forfettizzato a titolo di rimborso spese</u>: si sottolinea che è provvidenza dovuta esclusivamente a cittadini che si sottopongono ad emotrasfusioni o a dialisi con frequenza continuativa e sistematica. Pertanto, da detto beneficio, sono esclusi tutti coloro che eseguono terapie di altra natura o che si sottopongono a controlli.
- 3. <u>Patologie escluse dai benefici:</u> non possono usufruire dei benefici di cui alle leggi in questione **i portatori sani di anemia mediterranea** (Beta talassemia minor nella forma asintomatica). Inoltre sono esclusi tutti gli affetti da altre patologie, anche a decorso maligno, che non siano tassativamente riportabili a quelle indicate nell'art. 1 della L.R. 26/89.

Anche per quanto riguarda le **nefropatie** vanno considerate solo quelle indicate nell'art.1 L.R. 46/80 come modificato dall'art. unico della L.R. 30/81.

Per un corretto uso degli interventi di cui alle citate leggi si rimanda all'allegata informativa contenente elenco delle patologie suscettibili del diritto ai benefici di cui trattasi.



4. <u>Iscritti all'AIRE</u>: pervengono da molti comuni quesiti sulla possibilità che cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possano beneficiare delle predette leggi. E' da escludersi una tale previsione in quanto la normativa pone tra i requisiti per l'accesso alle provvidenze la condizione di residenza nella Regione Basilicata.

IL DIRIGENTE D.ssa Enrica Marchese

Il Responsabile del Procedimento a.s. Caterina Pentasuglia Via Capelluti, 17 – Matera Tel. 0836/2846078 – fx 0835/284613 e-mail caterina.pentasuglia@regione.basilicata.it



ALLEGATO

INFORMATIVA sulle patologie rientranti nei benefici delle LL.RR. 46/80 – 30/81 e 22/82 - 26/89.

- Beta Talassemia Maior (Morbo di Cooley classico);
- Beta Talassemia Minor nella forma anemica;
- Alfa Talassemia Maior .

Tra le **Emolinfopatie maligne** possono rientrare le seguenti patologie:

- le sindromi mieloproliferative (leucemie acute e croniche);
- i linfomi:
- i mielomi (plasmocitoma);
- la trombocitemia essenziale:
- la mielofibrosi;
- l'aplasia severa;
- la sindrome di Walldestromm;
- la mielodisplasia;
- le forme preleucemiche (AREB) che richiedono trasfusioni.

In ogni caso, come norma di principio generale, si tenga presente che alcune patologie ematiche non sono inequivocabilmente sinonimo di malattia in atto da richiedere terapia e assistenza: nei periodi che precedono la manifestazione clinica della patologia (dalla diagnosi di laboratorio all'inizio dei sintomi) o nelle fasi di remissione o, ancora, nei casi di guarigione clinica, il paziente può anche non richiedere alcuna terapia o cure particolari.

Pertanto, ai fini di una idonea erogazione degli interventi in questione, appare quanto mai opportuno che l'Ufficio del Comune preposto all'istruttoria delle istanze inoltrate dai cittadini interessati, acquisisca agli atti idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha in carico il paziente e che attesti la diagnosi precisa della malattia (se rientrante tra quelle individuate dalla legge regionale), la tipologia e la durata della terapia, la frequenza dei controlli, nonché, dove occorra, l'avvenuto trapianto di midollo osseo.

Tanto dicasi per quanto riguarda le immunodeficienze congenite o acquisite gravi e le emofilie. Non vi sono dubbi interpretativi in merito all'applicazione dell'art.1 della L. 30/81 :"Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno mensile nella misura che viene annualmente fissata dalla Giunta Regionale con riferimento alla pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti". Pertanto appare chiaro che beneficiano della suddetta legge esclusivamente i nefropatici cronici in trattamento emodialitico o già sottoposti a trapianto renale e non certamente tutti i pazienti affetti da nefropatia cronica, nel senso lato del termine.

IL DIRIGENTE D.ssa Enrica Marchese